



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

N. COD. FISC. 00133870642
C.C.P. N.12962833

FAX (0827) 603005

COPIA

Ordinanza n. 18 in data 09-08-2014	Oggetto: Disposizioni finalizzate al divieto di lasciar vagare i cani incustoditi nonché all'obbligo di rimozione dei loro escrementi.
---	---

IL SINDACO *dott. FILIPPO NIGRO*

Tenuto conto del crescente numero di cani presenti nell'area urbana, con possibili ricadute sull'igiene della città;

Ritenuto opportuno emanare disposizioni in materia di tutela dell'incolumità pubblica contro eventuali aggressioni di cani e di salvaguardia dell'igiene del territorio dalle loro deiezioni;

Dati i rilevanti problemi di igiene ambientale determinati dalle deiezioni canine su aree pubbliche in genere;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza del Sindaco, ai sensi del disposto di cui all'art. 50 , comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267;

Visti:

- il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T .U. LL. SS.;
- il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria ";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13.11.1987, art. 10;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative,

ORDINA

- A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta all'uso pubblico, particolarmente su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per i bambini, parchi gioco e giardini pubblici:
 - *di condurli al guinzaglio;*
 - *di avere con sé strumenti idonei alla raccolta dei loro escrementi;*
 - *di rimuovere immediatamente le feci;*

- *di depositare le feci stesse chiuse in sacchetti o involucri idonei atti ad evitarne lo spandimento, nei cestelli porta rifiuti;*
- *di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi, durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone oltre che nei pubblici esercizi ove ne è consentito l'accesso;*
- A tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale:
 - *di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa liberamente uscire sulle strade pubbliche;*
 - *di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;*
 - *di adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani posseduti possano arrecare disturbo alle persone in qualunque momento della giornata;*
- A chiunque, nel territorio comunale:
 - *di non lasciar vagare il proprio cane, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;*
 - *affidare il cane a persona idonea e in grado di gestirlo correttamente.*

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Bagnoli Irpino e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi.
- il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando della Polizia Municipale oltre che agli altri Organi della Forza Pubblica.
- salvo che non si tratti di più grave illecito, per le violazioni alle presenti disposizioni, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981, i trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, della somma di **€ 100,00** (euro cento/00).

- copia della presente ordinanza andrà trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Bagnoli Irpino;

AVVERTE

- a norma dell'art. 8 della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale;
- contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 09-08-2014

IL SINDACO
(dott. **FILIPPO NIGRO**)